


Pubblicato il 05/04/2023

N.01877 2023 REG.PROV.CAU.
N. 08073/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8073 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Annalisa Gargiulo, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del calendarizzato elenco di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A050 scienze naturali, chimiche e biologiche, di cui all'avviso pubblicato, in data 25 maggio 2022, sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella parte in cui non include il nominativo dell'istante;

- dell'esito della prova scritta computer based del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23», reso noto in data 12 maggio 2022, classe di concorso A050, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi basati su criteri di calcolo inesatti, in ragione delle domande d'esame palesemente errate/ambigue;
- del punteggio numerico assegnato alla concorrente, in esito alla prova scritta, viziata dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- dei questionari somministrati in occasione della prova scritta, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021 n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- dei correttori e dei fogli risposte;
- del verbale di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta sostenuta;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- dei Quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 09 novembre 2021, n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- ove esistenti, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alle successive prove pratiche/orali;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento delle prove scritte, nella parte in cui possano interpretarsi quali lesive degli interessi dell'aspirante al ruolo;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando relativo al «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23»;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, anche potenzialmente ostativo agli interessi della ricorrente;

nonché, per l'accertamento

anche in via cautelare, del diritto della ricorrente di vedersi assegnare i corretti punteggi relativi alla prova concorsuale scritta di cui al reclutamento *ut supra*, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria degli ammessi alle successive prove pratiche/orali;

e, per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle amministrazioni intimate, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'attribuzione dei corretti punteggi e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, primo fra tutti l'inclusione con riserva dell'istante nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A050 e alla regione d'interesse, ovvero l'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda ai pubblicati elenchi degli idonei, predisponendosi, quale extrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

in subordine, per l'accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto di partecipazione ad una nuova sessione suppletiva della prova concorsuale scritta per l'accesso al ruolo del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, posto comune (classe A050), da rifare in quanto è risultata viziata la prova sostenuta.

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gargiulo Annalisa il 13/9/2022:

per l'annullamento

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - d.d.g. n. 29286 del 20.07.2022 – con cui sono state approvate e pubblicate le Graduatorie Regionali di Merito del Concorso nazionale ordinario di cui al Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 (successivamente innovato dal Decreto Ministeriale 326 del

09/11/2021), per la classe A050, funzionali alle procedure di nomina e di assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato, parimenti impugnati in questa sede.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *"...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto*

ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuto di dover pertanto respingere l'istanza cautelare e, al contempo, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria del concorso impugnata con motivi aggiunti, che si autorizza parte ricorrente ad effettuare mediante richiesta di pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* dell'Amministrazione resistente, nei sensi e termini di cui all'ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in parte motiva.

Rinvia al merito la liquidazione delle spese dell'odierna fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con
l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO